



CITTA' DI SALVE

c.a.p. 73050 - Prov. di Lecce - cod.fisc. 81001250752
Via P.P. Cardone – Tel. 0833/741224 – Fax 0833/520960

**“EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI PER INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DI
MANUFATTI IN AMIANTO E/O CONTENENTI AMIANTO PRESENTI IN
FABBRICATI ED IMMOBILI DI PROPRIETÀ PRIVATA”**

Articolo 1. - Finalità

Il presente bando disciplina le procedure dirette alla concessione del rimborso a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo articolo III) delle spese anticipate da tutti coloro che intendano effettuare interventi volti alla rimozione e smaltimento di manufatti contenenti amianto esistenti sul territorio del Comune di Salve avvalendosi di Ditte specializzate.

Come da Determinazione del Dirigente Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche n 437 del 19/12/2023, il Comune di Salve risulta ammesso ad un finanziamento pari ad € 5.000,00.

Articolo 2. - Criteri per l'ammissibilità dei contributi

Possono accedere al contributo le persone fisiche proprietarie di manufatti contenenti amianto presenti nel territorio del Comune di Salve, che non abbiano richiesto/usufruito di altro tipo di contributo per lo stesso intervento.

I soggetti privati possono chiedere il contributo a fondo perduto (entro il limite di cui al successivo articolo 3) solo per manufatti che:

- contengono amianto (lastre o pannelli piani o ondulati, utilizzati per la copertura di edifici e come pareti divisorie non portanti; tubi per acquedotti o fognature; tegole, canne fumarie e di esalazione, serbatoi per contenere acqua ecc.), e/o elementi contenenti amianto utilizzati in ambito domestico (forni, stufe, pannelli di protezione caloriferi, fioriere, ecc.);
- siano presenti negli immobili di proprietà del soggetto richiedente, purché trattasi di situazione in regola con i vigenti strumenti urbanistici;
- siano abbandonati da terzi su suolo di proprietà del soggetto richiedente, purché questi possa dimostrare di averne denunciato la presenza ad una Pubblica Autorità (Carabinieri, Polizia locale, Comune, ASL) in data antecedente alla pubblicazione del presente bando.

Non saranno oggetto di incentivo gli interventi realizzati in data antecedente alla chiusura del bando (farà fede la data riportata sulla quarta copia del formulario di trasporto firmata in accettazione dal destinatario). Potranno usufruire dell'incentivo gli interventi di bonifica che prevedono la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non interventi di incapsulamento o confinamento degli stessi.

Nel caso in cui il manufatto contenente amianto sia intestato a più soggetti (es. Condomini) dovrà essere fornita dall'amministratore, o da soggetto formalmente delegato, copia del verbale di assemblea di condominio (o dichiarazione sottoscritta da tutti i proprietari) in cui:

- si esprime la volontà di accedere al presente bando;

- si comunicano le generalità del soggetto delegato alla presentazione della pratica ed alla riscossione del rimborso.

I beneficiari del rimborso avranno l'obbligo di attenersi alle procedure contenute nel presente Bando.

Articolo 3. - Spesa massima ammissibile e contributo per ogni singolo intervento

Il Comune di Salve per il conseguimento delle finalità riportate all'articolo 1, destina un importo pari a € 5.000,00 definito con Determina n. 272 del 04/04/2024.

L'incentivo economico coprirà l'intera spesa effettivamente sostenuta e documentata; tuttavia, la somma erogata non potrà in alcun caso essere superiore a € 400,00, iva inclusa, per ogni singolo intervento con divieto di suddivisione artificiosa dell'intervento di bonifica in più stralci.

Tale somma riguarda unicamente la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto e non include l'eventuale costo di fornitura di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera.

Il costo per la rimozione e lo smaltimento dei manufatti contenenti amianto, da indagini di mercato realizzate dagli uffici competenti comunali, è pari ad un massimo di 1,70 €/kg. Qualora il cittadino presenti un preventivo riportante un costo unitario superiore al parametro di costo individuato dall'Amministrazione Comunale la differenza in eccesso sarà a carico dello stesso cittadino (*ad esempio: per un costo unitario proposto dal cittadino pari a 2,00 €/kg, l'Amministrazione valuterà esclusivamente il costo di 1,70 €/kg, mentre 0,30 €/kg rimarranno a carico esclusivo del cittadino*).

Nello specifico sono ammissibili, ai fini del riconoscimento del rimborso, unicamente le seguenti voci:

- spese connesse alle attività di rimozione, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei manufatti in amianto e/o contenenti amianto in matrice cementizio e/o resinosa, ivi comprese quelle inerenti l'approntamento del cantiere e delle condizioni di lavoro in sicurezza e la redazione del Piano di Lavoro da presentare alla ASL (ai sensi dell'art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è considerata spesa ammissibile solo se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale di riferimento;
- sono tassativamente escluse le spese e gli oneri di qualsiasi tipo relative ad interventi di ricostruzione e di sostituzione delle parti e manufatti in amianto e/o contenenti amianto.

Saranno riconosciute le spese connesse alla realizzazione degli interventi da realizzare e completare entro l'anno solare 2024.

Il rimborso non è cumulabile con altre agevolazioni, pertanto il beneficiario non deve ricevere per lo stesso intervento altri tipi di finanziamento e facilitazioni siano essi europei, statali, regionali o di altra natura. Tra le agevolazioni di cui sopra si intendono compresi anche gli incentivi erogati dal Gestore Servizi Elettrici nazionale (GSE) per l'installazione di impianti fotovoltaici con sostituzione di coperture di fabbricati realizzate con elementi edilizi contenenti amianto (c.d. conto energia) nonché le detrazioni fiscali riguardanti la ristrutturazione edilizia ed il miglioramento energetico dei fabbricati o altre di natura analoga o similare.

Articolo 4. Termini e modalità di presentazione della domanda e di erogazione del rimborso

- Per ottenere il rimborso il proprietario del manufatto presente nel territorio del Comune di Salve dovrà rivolgersi a una Ditta specializzata che effettua gli interventi di bonifica di beni contenenti amianto, iscritta alle categorie 10A e 10B dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali. L'elenco di tali Ditte è disponibile al sito www.albogestoririfuti.it.
- Le domande per accedere al rimborso dovranno essere inoltrate al Comune di Salve utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (allegato A). Le domande dovranno essere complete delle indicazioni e della documentazione richiesta e dovranno essere debitamente sottoscritta dal richiedente.

Le domande dovranno pervenire nel periodo temporale intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso ed il 6 maggio 2024 compresi.

Gli interessati potranno far pervenire le istanze con le seguenti modalità:

- mezzo posta elettronica all'indirizzo: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it
- presentandola direttamente al protocollo del Comune di Salve nei giorni di apertura al pubblico. Per

l'ammissibilità delle istanze farà fede la data di ingresso del protocollo.

L'istanza, redatta secondo l'Allegato A, dovrà essere corredata con i seguenti elementi:

- copia del documento di identità del richiedente;
- anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;
- titolo abilitativo edilizio all'esecuzione delle opere, qualora necessario;
- autorizzazione paesaggistica all'esecuzione delle opere, qualora necessaria;
- documentazione fotografica rappresentativa del materiale e/o del manufatto da rimuovere e smaltire;
- preventivo di spesa per i lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto oggetto del presente bando rilasciato da Ditta specializzata, riportante la stima dei kg ed il costo e la tipologia del manufatto in amianto;
- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- in caso di delega alla riscossione, dichiarazione, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 (allegato C);
- copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

Articolo 5.- Domande inammissibili od incomplete

Saranno considerate inammissibili le domande di rimborso mancanti di uno dei seguenti elementi:

- firma in originale dell'istanza;
- documento di identità in corso di validità;
- indicazione puntuale delle generalità del richiedente;
- anagrafica del fabbricato e/o immobile oggetto di intervento;
- auto-dichiarazione in merito alla rispondenza ai requisiti previsti nel bando allegata al modello di istanza (allegato B);
- copia, se ricorre il caso, della denuncia della presenza dei materiali abbandonati su suolo privato, con indicazione della Pubblica Autorità a cui è stata inoltrata la denuncia e la data della stessa.

Fatto salvo quanto specificato in precedenza, qualora la domanda di rimborso risulti incompleta rispetto a quanto richiesto nel modello di istanza allegato, il richiedente dovrà procedere alla presentazione della documentazione mancante entro 7 giorni dalla richiesta di integrazione dell'ufficio comunale competente pena l'ammissibilità della domanda.

Relativamente al titolo abilitativo edilizio ed all'autorizzazione paesaggistica necessari all'esecuzione delle opere, sarà ritenuta valida anche la trasmissione della documentazione attestante l'avvio, da parte del soggetto richiedente il rimborso, del procedimento per l'ottenimento del titolo e/o autorizzazione suddetti.

È fatta salva la possibilità dell'ufficio comunale competente di richiedere ulteriore documentazione e chiarimenti per i fini del presente bando.

Articolo 6. - Ammissibilità ed erogazione del rimborso

Le domande, pervenute entro i termini temporali stabiliti all'articolo 4, saranno oggetto di istruttoria da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la corretta rispondenza dei requisiti previsti nel presente bando.

L'esito dell'istruttoria determinerà il numero delle istanze ammissibili al rimborso per la rimozione e lo smaltimento di manufatti contenenti amianto di cui al presente bando.

L'ordine cronologico di presentazione dell'istanza e la disponibilità finanziaria dell'Ente costituiranno i criteri di riferimento ai fini dell'erogazione del rimborso. Relativamente all'ordine cronologico di presentazione

delle istanze è fatto riferimento alla data ed al numero di protocollo assegnato all'istanza.

Sulla base dell'attività istruttoria dei competenti uffici comunali sarà approntato l'elenco delle istanze ammesse al rimborso comprensivo anche dell'importo del rimborso assegnato. Tale elenco sarà oggetto di approvazione con atto del Responsabile del Settore Comunale competente che effettuerà l'assegnazione dei rimborsi fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

L'esito della richiesta di rimborso (sia in caso di riconoscimento del rimborso sia in caso di mancato accoglimento) sarà comunicato formalmente al richiedente.

Nel caso in cui a seguito della conclusione delle procedure di erogazione dei rimborsi risultassero disponibili risorse finanziarie residue queste potranno essere utilizzate per incentivare le istanze pervenute e non ammesse a rimborso in prima istanza per insufficienza della disponibilità di bilancio o con una successiva riapertura dei termini del bando.

L'erogazione del rimborso agli aventi diritto avverrà in un'unica soluzione previa acquisizione da parte degli uffici comunali competenti della seguente documentazione (Allegato D):

- Fotocopia della carta di identità del titolare/i del manufatto;
- Dichiarazione di fine lavori, contenente la descrizione dell'intervento eseguito, comprensiva di elaborato fotografico, asseverazione di tecnico abilitato circa la conformità degli interventi eseguiti alla normativa vigente in materia di bonifica di materiali contenenti amianto;
- Piano di Lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'azienda sanitaria territorialmente competente;
- Provvedimenti autorizzativi per l'esecuzione dell'intervento, se necessari;
- Fotocopia del documento FIR (formulario dell'identificazione del rifiuto) con chiara indicazione dell'indirizzo dell'edificio, del peso e/o dei metri quadrati smaltiti (quarta copia controfirmata e datata in arrivo dal destinatario finale del rifiuto);
- Copia delle fatture inerenti le spese sostenute per la rimozione, trasporto a recupero o a smaltimento e relativi oneri di conferimento, comprese quelle relative alla predisposizione del cantiere e agli oneri di sicurezza, riportanti l'indicazione dell'immobile oggetto di intervento e la del/i manufatto/i rimosso/i, emesse necessariamente da imprese che rispettano i requisiti indicati all'art. 12, comma 4, della L. 27 marzo 1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", iscritte alla Cat. 10 dell'Albo Nazionale Gestori Rifiuti;

La documentazione di cui sopra dovrà essere inoltrata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione dell'istanza. È fatta salva la possibilità di prorogare il termine in precedenza indicato sulla base di motivate e dimostrate esigenze. A seguito della verifica della documentazione inoltrata, il Comune procederà ad effettuare il rimborso.

Eventuali sopraggiunte variazioni in aumento del costo degli interventi di rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto non incideranno sull'ammontare del rimborso riconosciuto. In caso di diminuzione delle spese preventivate per la rimozione e smaltimento dei materiali contenenti amianto il rimborso riconosciuto sarà ridotto in misura proporzionale qualora il suo ammontare dovesse risultare inferiore all'importo massimo concedibile.

Articolo 7. - Revoca dei rimborsi

A insindacabile giudizio dell'amministrazione Comunale, il rimborso non potrà essere erogato nel caso fosse accertata anche una sola delle seguenti condizioni:

- Domanda di rimborso contenente dichiarazioni non rispondenti al vero;
- Intervento realizzato con impresa non abilitata;
- Intervento realizzato senza preventiva presentazione all'ASL del piano di lavoro;
- Presenza di verbale ASL che contesti il mancato rispetto delle norme di sicurezza nell'esecuzione dei lavori;

- Assenza di idonea attestazione del corretto smaltimento dei rifiuti di amianto.

Articolo 8. – Verifiche

Il Comune di Salve avvalendosi, se ritenuto necessario, della collaborazione del Corpo di Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico, effettuerà sopralluoghi a campione al fine di verificare la corretta esecuzione delle operazioni edil possesso dei requisiti necessari per gli interventi.

Articolo 9. – Riferimenti

Il responsabile unico del procedimento è Arch. Livia Negro, Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Salve. Per eventuali comunicazioni e chiarimenti è possibile:

- rivolgersi all'Ufficio Ambiente nei giorni di Martedì e Giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 ;
- scrivere ad comunedisalve@pec.rupar.puglia.it.

Il presente bando sarà oggetto di pubblicazione sul sito internet del Comune di Salve <https://www.comune.Salve.le.it/>.

Articolo 10. - Informativa privacy

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), e ss.mm.ii. si informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il Comune di Salve e che la partecipazione al presente bando costituisce consenso implicito all'utilizzo ed al trattamento dei dati per le finalità amministrative relative.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente bando sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di procedimenti amministrativi e potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate.

Titolare del trattamento è il Comune di Salve. Responsabile del trattamento è il responsabile del procedimento Arch. Livia Negro.